



COMUNE DI BORGOTICINO

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO
(Art. 4 c. 4 L.R. 32 del 01/12/2008)**

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Borgo Ticino ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 1° dicembre 2008 n.32, in attuazione dell'art. 148 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.

La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Borgo Ticino.

A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg 267/2000 e s.m.i., la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. Composizione della Commissione

La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dal Consiglio Comunale su proposta del responsabile di Area Competente, secondo i criteri definiti all'art.4 sopra citato, dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.4-10229 e dalla successiva modifica con D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313.

Il Consiglio Comunale nella nomina dei componenti della Commissione, a titolo preferenziale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art.4 della Legge Regionale citata e del criterio della multidisciplinarietà dei componenti della Commissione, dovrà valutare la partecipazione entro una pluralità di candidature.

I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia se costituita o essere dipendenti dell'Ente.

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali e quelli Circostrizionali.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 3. Durata in carica della Commissione

La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 180 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.

I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- c) La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale

I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Funzionamento della Commissione per il paesaggio

La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

La Commissione, su convocazione del Responsabile del Procedimento, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Responsabile lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno 3 commissari, costituenti la maggioranza.

Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, senza diritto di voto.

Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale é firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai componenti della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

Art. 5. Incompatibilità e conflitto di interessi

I motivi di incompatibilità della carica di componente della Commissione per il Paesaggio sono quelli definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 1.12.2008, n. 34-10229 e successive integrazioni e modificazioni.

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di commissione.

Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggi o dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.